



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

N°48 del 12/8/2010

OGGETTO : NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- APPROVAZIONE.

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di agosto alle ore 10,10 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca |
| 4) Giovanni Orrico | 14) Pasquale De Rosa |
| 5) Emilio Malandrino | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca | 16) Emilio Prota |
| 7) Gerardo Santosuosso | 17) Nicola Comite |
| 8) Gianluigi Giuliano | 18) Agostino Abate |
| 9) Michele Pizza | 19) Giuseppe Vano |
| 10) Ferdinando Farro | 20) Antonio Domini |

Risultano assenti:ANDREIUOLO; COMITE ; DOMINI; GIULIANO.

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.Eraldo Romanelli.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo

Coppola, Franco Crispino, Eugenio Benevento, Antonio Pepe, Angelo Coccaro e Raffaele Carbone.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE.

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che ha attribuito ai Comuni un ampio potere regolamentare per disciplinare i tributi propri, ivi compresa l'ICI;
- la propria deliberazione n. 19 del 22.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'ICI necessita di essere adeguato alle disposizioni legislative che nel tempo si sono succedute sulla materia;

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili composto di n. 21 articoli;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 7, 42 e 152;

Visto il vigente Statuto Comunale


PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.d i approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili composto di n. 21 articoli, che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3.d i dare atto che il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 22.03.1999 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 40 del 22.03.2000, n. 65 del 07.08.2001, n. 10 del 30.03.2003 e n. 24 del 16.04.2007;
4. di dare atto che il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con la presente deliberazione entrerà in vigore il 01 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

Agropoli, li 6/8/2010

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

- dott. Adamo Coppola -



In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Agropoli li 6/8/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA "ENTRATE E PATRIMONIO"
(Biagio Motta)





**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Ufficio Entrate e Patrimonio

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 - Soggetto passivo

Art. 3 - Terreni agricoli

Art. 4 - Aree edificabili

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 - Abitazione principale e sue pertinenze

Art. 7 - Aree divenute inedificabili

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta

Art. 10 - Modalità dei versamenti - differimenti

CAPO II - CONTROLLI

Art. 11 - Attività di controllo

Art. 12 - Compensi incentivanti al personale addetto

Art. 13 - Modalità di notificazione

CAPO III - DEFINIZIONE AGEVOLATA I.C.I. ex commi 336 e 337 dell'art. 1 della L.30/12/2004, n.311

Art. 14 - Definizione agevolata

Art. 15 - Perfezionamento della definizione agevolata

Art. 16 - Adempimenti conseguenti

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 17 - Norme abrogate

Art. 18 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 20 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 21 - Rinvio dinamico

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
2. Per le unità immobiliari di cooperativa edilizia non a proprietà indivisa, assegnate ai soci anche in via provvisoria, soggetto passivo d'imposta è il socio assegnatario.

Art. 3 - Terreni agricoli

Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1, dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono dall'attività agricola almeno il 70% (settanta) del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente , almeno numero 151 (centocinquantuno) giornate lavorative.

Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali (ex-SCAU) previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15

Art. 4 Aree Edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La giunta comunale determina i valori, con possibilità di modificarle periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato dai tecnici dei servizi competenti.
4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 5 - Esenzioni [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c)] (D.L. n. 93 del 27 maggio 2008)

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà

o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. A decorrere dall'anno 2008, ai sensi del Decreto Legge 28 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esenta dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

Art. 6 Abitazione principale e sue pertinenze.

1. E' considerata abitazione principale (per espressa disposizione legislativa e per regolamento), agli effetti dell'applicazione dei benefici dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta previste per le abitazioni principali:

- a) l'abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
- b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
- c) l'alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari, adibito ad abitazione principale dell' assegnatario, o che sia concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto;
- d) agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta l'abitazione locata con contratto registrato di durata superiore all' anno, a soggetto che l'utilizza come abitazione principale, con presentazione di autocertificazione, da parte del proprietario, con indicato l'Ufficio del Registro presso cui è registrato il contratto, il relativo numero e la serie, il nome del locatario e la data in cui è stato effettuato il versamento ai fini del rinnovo od inizio del contratto; ed autocertificazione da parte del locatario da cui si evince che è residente in Agropoli;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado di parentela in linea retta), con presentazione di autocertificazione con indicato il proprio stato di famiglia storico, del certificato di residenza, dei contratti di fornitura di energia elettrica, idrica e dichiarazione della tarsu, con presentazione da parte del beneficiante di autocertificazione da cui si evince che usufruisce dell'immobile in modo gratuito;
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto ultrasessantenne o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- g) Per le fattispecie sopra elencate l'avente diritto è tenuto a presentare entro il 31 dicembre dell'anno in relazione al quale si è verificato il presupposto, una apposita comunicazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti richiesti.

2. E' considerata abitazione principale l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero (cittadino AIRE del Comune di Agropoli), a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel comune di Agropoli, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente.
3. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il I (primo) grado, così come precisato al comma 2, lettera e).
4. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2 (soffitta, cantina) C/6 (garage), C/7 (box o posto auto), limitatamente ad un garage o posto auto ed una cantina o soffitta, a condizione che non siano locate. L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.
5. In caso di due o più pertinenze, ai fini dell'agevolazione di che trattasi, vengono assimilate all'abitazione principale non più di due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione.

Art. 7 - Aree divenute inedificabili (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art 59, comma 1, lettera f)

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di cinque(5) anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta in edificabilità. Il rimborso dovrà essere disposto entro 6 mesi dalla richiesta.

Sono dovuti gli interessi nella misura legale (art. 13, D.Lgs. 504/92).

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

1. Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera somma versata;
2. Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. 504/92.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che :

- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1 lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria , bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, agli effetti dell'applicazione della

riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

S'intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche :

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti, e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione

accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

L'inagibilità o inabilità può essere accertata :

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, da presentare ogni anno;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 1/11/1968, n.15, da presentare ogni anno;

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del funzionario responsabile, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico od artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla " A ", la consistenza in vani di tali immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10 - Modalità dei versamenti - differimenti (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) ed o)

1. In sostituzione del pagamento tramite il Concessionario della riscossione, i soggetti obbligati devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite :
 - Il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - Modello F 24
 - Sistemi elettronici di pagamento se attivati,
 - Presso gli sportelli della Tesoreria Comunale
 - Sistemi Informatici o telematici ove attivati

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1) sono differiti di 30 (trenta) giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 10 (dieci) giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, o per gravi calamità naturali.
3. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore ad €.12,00.
4. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
5. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato da compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.
6. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi rispettivamente degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 475/1997.
7. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva.
8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta, a seguito di accertamenti, risulta inferiore a 12 euro, comprensive di sanzioni ed interessi, e la violazione non deve essere ripetuta.
9. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di €.12,00.
10. I rimborsi possono essere richiesti a vario titolo tramite domanda in carta semplice con allegata la documentazione necessaria attestante il titolo al rimborso stesso.


CAPO II - CONTROLLI

Art. 11 - Attività di controllo

1. Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, l'Area Entrate e Patrimonio competente in materia d'I.C.I., cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione ed elusione
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 57, della legge 662/1966, la percentuale non superiore allo 0.50% (zero cinquanta %) del gettito dell'imposta risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili ed a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.

Tale importo sarà utilizzato per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, prestazioni di servizi, acquisto di beni e per ogni altra attività finalizzata al potenziamento di tali uffici.

Art. 12 - Compensi incentivanti al personale addetto

- a) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.lgs n. 446 del 15/12/1997, il maggiore gettito dell'imposta riscossa a seguito dell'attività finalizzata alla lotta contro l'evasione è destinato fino alla misura massima del 10% (dieci per cento) all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto al servizio;
- b) I compensi incentivanti la produttività vanno ripartiti a consuntivo, per ogni anno di riferimento;
 - b.1) nella misura del 50% (cinquanta per cento) a favore del Responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio;
 - b.2) nella misura del 50% (cinquanta per cento) a favore del personale addetto al tributo, con provvedimento a cura del Responsabile dell'Area, che opererà tenendo conto dell'effettivo apporto individuale;
- c) In sede di riparto della quota del 50%, a ciascun dipendente non potrà, comunque, essere attribuito un compenso superiore all'80% della quota attribuita al Responsabile dell'Area. Eventuali economie restano acquisite all'art. 10 dello stesso Regolamento – Potenziamento Uffici Tributari del Comune.
- d) Il riparto dei compensi con le predette modalità decorre dal 1° gennaio 2011. 

Art. 13 - Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame d'idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08/01/2001 a cui si fa rinvio.

CAPO III - DEFINIZIONE AGEVOLATA I.C.I. EX COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1 DELLA L. 30/12/2004, N. 311

Art. 14 - Definizione agevolata

1. I soggetti passivi dell'ICI, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, che provvedono a presentare agli Uffici dell'Agenzia del Territorio, gli atti di attribuzione od aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando altresì a pena di decadenza dell'agevolazione sotto specificata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, possono usufruire dell'agevolazioni I.C.I., versando l'imposta senza interessi e sanzioni amministrative, come meglio sotto riportato.
2. L'importo da versare comprende tutte le annualità a partire dall'ultimo anno di accertamento, in base alle vigenti disposizioni normative per ogni singolo immobile oggetto di agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile, adottato nel caso di

aggiornamento della rendita preesistente, con esclusione, in entrambi i casi di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.

3. Soggetti interessati alla definizione agevolata sono anche i soggetti che, pur non avendo più la titolarità dell'immobile, hanno comunque posseduto in passato, ma nell'arco temporale degli anni interessati dall'accertamento, detto immobile con le stesse caratteristiche.

Art. 15 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. Il perfezionamento della definizione agevolata si concretizza tramite le seguenti fasi del procedimento, fatti salvi ulteriori adempimenti da farsi oggetto di specifici provvedimenti :
 - a. La presentazione ai competenti uffici addetti alla gestione degli atti catastali, degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio che la giunta stabilirà con apposita delibera .
 - b. Pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro il termine che la giunta stabilirà con apposita delibera delle somme pari alla sola imposta, applicando l'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili per i diversi anni di riferimento con le modalità che saranno rese note in tempo utile nel provvedimento di Giunta comunale;
 - c. Presentazione al Comune di Agropoli – Ufficio I.C.I., entro il termine stabilito dalla Giunta Comunale di cui prima, di apposita comunicazione, secondo il modello predisposto a cura dello stesso Ufficio, indicante l'avvenuta variazione catastale ed allegando copia del documento di aggiornamento presentato ai competenti uffici addetti alla gestione degli atti catastali ex D.M. 701/1994, ricevuta dell'avvenuto versamento I.C.I., nonché di altra documentazione utile per verificare la correttezza del pagamento effettuato.
2. All'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, entro il termine di cui sopra, la rateizzazione che spetta al Funzionario Responsabile I.C.I. concedere o meno.
3. Per la richiesta di rateizzazione, resta fermo che ai fini della ripartizione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di €.500,00, ed ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di €. 1.000,00, salva diversa valutazione discrezionale del responsabile del servizio, che terrà conto di particolari situazioni di indigenza del contribuente.
4. sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno.

5. Viene determinato in €. 5.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria, o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 16 - Adempimenti conseguenti

1. L'Ufficio I.C.I. verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e nel caso in cui venga riscontrata una differenza, accerta le maggiori somme dovute con relative sanzioni ed interessi.

2. Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale, non può essere applicata l'agevolazione di cui al precedente Capo. In caso di omessa indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ed in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, l'Ufficio I.C.I. attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 311/2004.

3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, i soggetti interessati che nelle cinque annualità trascorse non abbiano effettuato nei termini precedentemente stabiliti gli adempimenti sopra indicati, potranno usufruire delle scadenze sopra riportate.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 17 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 20 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :
 - Le leggi nazionali e regionali
 - Lo statuto comunale
 - I regolamenti comunali

Art. 21 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Assessore Coppola illustra il testo di Regolamento proposto;

Pesca:propone di modificare l'art.2 "soggetto passivo" anche alla luce di recenti sentenze,relativamente agli assegnatari di alloggi,sostituendone il testo con il seguente:

"Art.2 - Soggetto passivo

Il soggetto passivo è individuato dalla normativa vigente"

Lo stesso consigliere Pesca chiede chiarimenti all'assessore in ordine all'art.4(può la G.C. modificare i valori?);per le aree fabbricabili deve essere certa l'edificabilità;incentivi art.11:riconoscerli sul riscosso;predisporre modelli per la definizione agevolata;

Ass.Coppola:fornisce i chiarimenti richiesti; il soggetto passivo è quello che è previsto come tale dalla legge;

Sindaco:nel momento in cui l'amministrazione può venire incontro alle esigenze dei contribuenti lo fa ; per le pertinenze viene stabilito che non saranno più oggetto di ICI;

Presidente: Illustra le seguenti proposte di modifica del testo agli atti, predisposte dalla maggioranza:

- al punto 3. del proposto deliberato, aggiungere le parole: " è abrogato.";
- sostituire il comma 5. dell' "art.4 Aree Edificabili" come segue:
" 5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale vigente o sue varianti a partire dalla data di approvazione definitiva da parte della Provincia o eventualmente da parte della Regione."
- sostituire il comma 6. dell'art 4. Aree Edificabili come segue:
- " 6. L'assenza di un piano attuativo, previsto nello strumento urbanistico generale come piano a totale iniziativa pubblica, che impedisce di fatto l'esercizio del diritto di edificazione, non individua l'area come fabbricabile fino alla sua totale definitiva approvazione e vigenza. L'assenza di un piano attuativo, previsto nello strumento urbanistico generale come piano ad iniziativa privata, non ha alcuna influenza sulla qualificazione del terreno che rimane area tipizzata edificabile."
- all'art.6, comma 1.,dopo le parole "....agli effetti dell'applicazione dei benefici" aggiungere le parole: "dell'esenzione,".

Visto che, poste ai voti le proposte di modifica di cui innanzi del consigliere Pesca e del Presidente, la votazione, per alzata di mano dà il seguente risultato:

-sostituire art. 2 come segue: **"Art.2 - Soggetto passivo**

Il soggetto passivo è individuato dalla normativa vigente": tutti favorevoli ;

- al punto 3. del proposto deliberato, aggiungere le parole: “ è abrogato.”: tutti favorevoli;
- sostituire il comma 5. dell’ “art.4 Aree Edificabili” come segue:
“ 5. Ai fini della presente imposta, l’area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale vigente o sue varianti a partire dalla data di approvazione definitiva da parte della Provincia o eventualmente da parte della Regione.”:tutti favorevoli;
- sostituire il comma 6. dell’art 4. Aree Edificabili come segue:
 - “ 6. L’assenza di un Piano attuativo, previsto nello strumento urbanistico generale come Piano a totale iniziativa pubblica, che impedisce di fatto l’esercizio del diritto di edificazione, non individua l’area come fabbricabile fino alla sua totale definitiva approvazione e vigenza. L’assenza di un Piano attuativo, previsto nello strumento urbanistico generale come piano ad iniziativa privata, non ha alcuna influenza sulla qualificazione del terreno che rimane area tipizzata edificabile.”:tutti favorevoli;
- all’art.6, comma 1.,dopo le parole “...agli effetti dell’applicazione dei benefici” aggiungere le parole: “dell’esenzione,”:tutti favorevoli.

Udito il Presidente che proclama l’esito della votazione dichiarando gli emendamenti di cui innanzi approvati.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato, con le seguenti modifiche di cui in narrativa:


- il testo dell’art. 2 è sostituito dal seguente:
“Art.2 - Soggetto passivo
Il soggetto passivo è individuato dalla normativa vigente” ;

- al punto 3. del proposto deliberato, sono aggiunte le parole: “ è abrogato.”;
- il comma 5. dell’ “art.4 Aree Edificabili” è sostituito dal seguente:
“ 5. Ai fini della presente imposta, l’area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale vigente o sue varianti a partire dalla data di approvazione definitiva da parte della Provincia o eventualmente da parte della Regione.”;
- il comma 6. dell’art 4. Aree Edificabili è sostituito dal seguente:
 - “ 6. L’assenza di un Piano attuativo, previsto nello strumento urbanistico generale come Piano a totale iniziativa pubblica, che impedisce di fatto l’esercizio del diritto di edificazione, non individua l’area come fabbricabile fino alla sua totale definitiva approvazione e vigenza. L’assenza di un Piano attuativo, previsto nello strumento urbanistico generale come piano ad iniziativa privata, non ha alcuna influenza sulla qualificazione del terreno che rimane area tipizzata edificabile.”

- **all'art.6, comma 1.,dopo le parole "...agli effetti dell'applicazione dei benefici"sono aggiunte le parole: "dell'esenzione,".**

Con separata votazione, con voti unanimi espressi per alzata di mano , la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000.


IL PRESIDENTE
(Ing. Agostino Abate)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Massimo La Porta)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Eraldo Romanelli)




Affissa in data odierna all'Albo Pretorio

li ~~17~~ 17 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

CITTA' DI AGROPOLI
Prov. di Salerno

IL MESSO COMUNALE
(Domenico D'Apolito)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata affissa all' Albo Pretorio comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 17 AGO. 2010

Il Dirigente
(Dott. Eraldo Romanelli)

